

Rep. n.°

Repubblica Italiana

Università degli Studi di Catania

CONTRATTO D'APPALTO

Accordo quadro, della durata di anni 4 (quattro), avente ad oggetto il servizio di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori dell'Ateneo di Catania. Valore complessivo, presunto e non garantito, posto a base di gara pari ad € 501.400,00 = IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633/72.

CIG B29D11A2BE

CUI

APPALTATORE:

C.F. / P.IVA

IMPORTO: euro - IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633/72

* * * * *

DA UNA PARTE

l'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata anche Ente appaltante, C.F. e Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore Generale, dott. Rosario Corrado Spinella, domiciliato per la carica presso la stessa Università, il quale interviene al presente atto in virtù degli artt. 4, comma 2, e 16 del Decreto Leg.vo n. 165 del 30.03.2001,

DALL'ALTRA

L'impresa....., con sede legale in,
C.F. / P. IVA....., nella persona
dell'.....dell'Impresa,....., nata/o a
..... il, codice fiscale
....., come risulta dalla Visura del Registro delle
Imprese N. T estratta in data e
depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito
denominato Appaltatore

PREMESSO

- Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25
gennaio 2024 è stato approvato l'espletamento di una gara
d'appalto a procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo
quadro della durata di anni 4 (quattro), del servizio di
formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul
lavoro per i lavoratori dell'Ateneo di Catania. Valore complessivo,
presunto e non garantito, dell'accordo quadro posto a base di
gara pari ad € 501.400,00= IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 20
del D.P.R. n. 633/72 finanziato con fondi di bilancio di questa
Amministrazione - CIG B29D11A2BE;

- Che con determina dirigenziale del - rep.
...../2024 - è stata aggiudicata la gara d'appalto di cui
in epigrafe alla Società, con sede in
....., codice fiscale e partita IVA, per
un valore complessivo, presunto e non garantito, pari a euro

....., IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633/72 e oneri di legge esclusi, quale valore massimo da contrattualizzare con singoli contratti applicativi;

- Che la spesa complessiva derivante dal presente contratto per l'affidamento del sopra citato servizio è pari ad euro

..... - IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633/72;

- Che la spesa complessiva grava su fondi di bilancio di questa Amministrazione - per i seguenti importi:

- Importo euro

- IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633/72

- Contributo ANAC euro

- Che dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si evince che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

- Che come da informazione del rilasciata dalla 'Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia' a carico della suindicata e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

oppure

CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta dall'Appaltante (Prot. n._Ingresso_.....) nei confronti di

....., ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si
procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle
condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Premesse e norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente acclusi di cui al successivo art. 6, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro a tutti gli effetti: il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'appalto, l'offerta economica e l'accreditamento alla formazione presso il DASOE della Regione Siciliana presentati dall'Appaltatore, corredati da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

L'esecuzione del presente accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole dell'accordo quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto il servizio diil tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati e nell'offerta presentata dall'Appaltatore, facenti parte integrante del presente contratto.

Si precisa che, in occasione dell'affidamento dei singoli contratti applicativi, gli importi dei relativi affidamenti, a cui verranno applicati i ribassi di offerta, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare di volta in volta.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà

determinato applicando l'elenco prezzi unitari, al netto dell'offerto ribasso percentuale.

ART. 3 – Importo e durata del contratto

L'importo posto a base di gara di €, IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633/72, è presunto e non garantito, quale valore massimo da contrattualizzare con singoli contratti applicativi.

Il valore effettivo dell'Accordo quadro, dunque, sarà determinato dalle prestazioni concretamente richieste e fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale scaturente da ciascun contratto attuativo.

L'accordo quadro avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal.....

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'accordo quadro.

Alla scadenza dell'Accordo quadro, il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza alcun obbligo di disdetta. In ogni caso l'impresa aggiudicataria dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'Accordo quadro, fornendo e completando il servizio ordinato, purché il contratto applicativo sia stato sottoscritto entro la vigenza dello stesso.

ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni

Si rimanda interamente al relativo art. 10 del Capitolato speciale d'appalto. Il tempo di esecuzione del servizio è fissato

in giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto attuativo.

Il suddetto termine è da ritenersi quale termine massimo non prorogabile per l'esecuzione del presente servizio, salvo cause di forza maggiore non imputabili né riconducibili alla volontà dell'Appaltatore che ostino alla puntuale esecuzione della stessa. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Appaltante in ordine all'esistenza della causa ostativa tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da quando abbia avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale prevista all'art. 14 del presente contratto. Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con l'Appaltante le nuove tempistiche di esecuzione.

ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni

Il luogo di svolgimento del servizio oggetto del presente accordo quadro è situato presso l'Università degli Studi di Catania, salvo diversa indicazione fornita dal Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto, l'offerta economica e l'accreditamento alla formazione presso il DASOE della Regione Siciliana presentati dall'Appaltatore, corredati da tutti i

documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 7 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in

ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi al presente contratto e alle specifiche tecniche indicate nell'offerta presentata sopra citata.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama quanto previsto nel documento di offerta presentato dall'Appaltatore.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle

prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente il contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, le disposizioni del presente accordo quadro ovvero le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2023 che ne regolano l'esecuzione contrattuale.

ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di

igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di

impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi art. 15 del presente Contratto.

ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante. In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dai documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 – Pagamenti

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltante provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture relative a ciascuna fase.

Tali fatture dovranno essere inviate a “Università degli Studi di Catania - P.IVA e dovranno riportare le seguenti informazioni:

Codice univoco

Codice CIG

Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione del D.L. n. 66/2014. L'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.

Resta infine inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del servizio.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente capitolato. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute alla Stazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

ART. 12 – Cessione del contratto e cessione del credito

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere

stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13 – Penali

Si rimanda interamente al relativo art. 21 del Capitolato speciale d'appalto e inoltre si stabilisce quanto segue. Le medesime penali potranno essere applicate altresì in caso di mancata presentazione nei termini della seguente documentazione:

a) mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L.68/99 e/o della relazione relativa all'assolvimento degli

obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nei confronti dell'Appaltatore nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

Si richiama l'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto, per cui la Stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante alla Stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento del servizio. Si richiama l'articolo 122 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a mezzo PEC. Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso

inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora:

1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;

2) l'applicazione delle penali previste dal Capitolato raggiunga un importo superiore al 20% dell'importo contrattuale al netto di IVA;

3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;

4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;

5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023);

7) l'attività formativa non venga conclusa entro il termine fissato.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui

all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 – Diritto di recesso

Si richiama l'art. 26 del Capitolato, per cui l'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 16 – Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto.

ART. 17 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva n., rilasciata in data.....da
....., di importo pari ad euro,

contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

Detta cauzione rimarrà vincolata in favore dell'Università degli Studi di Catania per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a fine rapporto, previo nulla osta del R.U.P.

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già

sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 18 – Subappalto

Si rimanda all'art.19 del Capitolato.

L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto

oppure

L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di legge indicando le seguenti attività:

.....

ART. 19 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 20 – RUP e Direttore dell'esecuzione

Si richiama l'art. 17 del Capitolato, ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n.

49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'accordo quadro da parte dell'Appaltatore.

A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ciascun contratto attuativo stipulato dall'Appaltante.

Inoltre, assicura la regolare esecuzione dell'accordo quadro da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 21 – Verifiche di conformità

Si richiama l'art. 17 del Capitolato. Il servizio oggetto del presente accordo quadro sarà sottoposto a verifica di

conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel contratto nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

ART. 22 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Catania - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;

2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catania - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 23 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART. 24 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Catania. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 25 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità, che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.

ART. 26 – Clausola di c.d. "Pantouflage"

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti,

funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023).

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

ART. 27 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

°°_°_°_

Ed io, Ufficiale Rogante richiesto, ho ricevuto e redatto il presente atto, che ho letto ai comparenti, che da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Non si dà lettura degli allegati perché le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne piena conoscenza.

Scritto a mezzo di apparecchiatura informatica da persona di mia fiducia e sottoscritto con firma elettronica dalle parti e dall'Ufficiale Rogante su fogli resi bollati, consta di numero ... facciate e n. ... righe escluse le firme.

Per l'Università degli Studi di Catania – il Direttore Generale
dott.

- con espressa accettazione degli artt. 14 (Penali) - 15
(Risoluzione, clausola risolutiva espressa) - 16 (Diritto di
recesso)

Per l'impresa - il

L'UFFICIALE ROGANTE